

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3028

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LICATINI, DAVIDE AIELLO, CIMINO, D'IPPOLITO, GRILLO, PENNA,
SAITTA, SCERRA**

Modifica all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di classificazione delle ceneri vulcaniche

Presentata il 19 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! Nel mese di marzo 2021 abbiamo assistito all'abbondante caduta di ceneri vulcaniche dal vulcano Etna. L'attività del vulcano sta sensibilmente evolvendosi verso fenomeni parossistici brevi ma di grande intensità. Normalmente, le ceneri vulcaniche sono altresì prodotte attraverso un procedimento meccanico a cui sono sottoposte le rocce estratte dalle cave al fine della loro commercializzazione.

La matrice delle ceneri vulcaniche soddisfa i criteri specifici previsti dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, affinché un materiale non sia considerato rifiuto e l'utilizzo di tali sostanze non comporta effetti deleteri o negativi per l'ambiente o per la salute umana.

Ciononostante, le ceneri vulcaniche, dopo essere cadute a terra, sono, per legge, con-

siderate un rifiuto solido urbano e, come tali, devono essere raccolte e smaltite. Il persistere delle ceneri vulcaniche sulle strade costituisce, senza dubbio, un danno per la salute dell'uomo a causa dei lunghi tempi che di norma passano prima che esse siano rimosse, tempi dovuti alla difficoltà di reperire le ingenti somme necessarie per la raccolta e lo smaltimento.

Per questi motivi, risulta necessario intervenire sull'impianto normativo vigente, modificando lo *status* assegnato alle ceneri vulcaniche che, da rifiuti, possono trasformarsi in risorse, con un notevole risparmio economico anche per i comuni. I risultati del progetto «Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee» (REUCET), condotto da un *team* di studiosi dell'università di Catania e finanziato dal Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ci inducono a ritenere che le ceneri vulcaniche potrebbero, infatti, essere utilizzate per diverse applicazioni nei settori dell'ingegneria civile e ambientale, come malte, intonaci e pannelli isolanti. Il riutilizzo di tali sostanze consentirebbe di ridurre il consumo di risorse naturali promuovendo la transizione verso un'economia circolare.

Tutto ciò comporterà un notevole risparmio di risorse pubbliche, un vantaggio per la salute della collettività e una riduzione del danno ambientale.

Considerare le ceneri vulcaniche come rifiuti solidi urbani (contrassegnati dal codice CER 20 03 03 ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) non solo impedisce il loro riutilizzo, configurandosi anche come « reato » in virtù del disposto dell'articolo 300, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (« È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima ») ma, sicuramente, crea un danno nel momento in cui sovraccarica le discariche di rifiuti solidi urbani.

La modifica della classificazione esistente del rifiuto delle ceneri vulcaniche da

« rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale » in « terre e rocce » contrassegnate dal codice CER 17 05 04, in primo luogo, consente di evitare le periodiche situazioni di emergenza derivanti dalle operazioni di smaltimento delle ceneri sia a livello economico che materiale e, in secondo luogo, consente di recuperare queste sostanze.

Il citato articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 1, alinea, dispone che « Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero » e, pertanto, le ceneri vulcaniche potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per la produzione di materiali nel settore edilizio oppure per l'agricoltura a determinate condizioni. Per questo motivo, l'articolo 2 della presente proposta di legge rinvia alla competenza del Ministro della transizione ecologica la definizione delle modalità di recupero ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il recupero e il riutilizzo delle ceneri vulcaniche, infatti, potrebbe diventare un elemento fondamentale per la promozione dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale nel territorio siciliano e, più in generale, a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di classificazione delle ceneri vulcaniche)

1. Al fine di assicurare il recupero delle ceneri vulcaniche, ai capitoli dell'elenco dell'indice dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la voce: « 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 » è sostituita dalla seguente: « 17 05 04 terra, rocce e ceneri vulcaniche, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ».

Art. 2.

(Modalità di recupero delle ceneri vulcaniche)

1. Il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di recupero e di riutilizzo delle ceneri vulcaniche per le operazioni di cui alle voci R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche e R10 – Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



18PDL0142640